L'utilizzo dell'ecografo nella pratica professionale del fisioterapista

avv. Salvatore Spitaleri, consulente legale FNOFI

L'evoluzione scientifica e tecnologica delle professioni sanitarie impone di valutare l'utilizzo di una tecnologia, non in ragione della mera disponibilità dello strumento, ma considerando la finalità per la quale esso viene impiegato, le competenze proprie del professionista, la formazione acquisita e l'appropriatezza del suo utilizzo. In questa prospettiva deve essere inquadrato anche l'impiego dell'ecografo da parte del fisioterapista.

Le coordinate normative consentono l'inquadramento attraverso il sistema delle competenze professionali. L'art. 2 della L. n. 251/2000 riconosce infatti ai professionisti sanitari dell'area della riabilitazione «titolarità e autonomia professionale» nello svolgimento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione e, specificamente, nelle procedure di valutazione funzionale, finalizzate all'esercizio delle competenze previste dai rispettivi profili professionali.

Il D.M. n. 741/1994, che definisce il profilo professionale del fisioterapista, ne riconosce l'autonomia negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione e gli attribuisce, nell'ambito delle proprie competenze, l'elaborazione del programma riabilitativo, l'esercizio autonomo dell'attività terapeutica e la verifica della rispondenza della metodologia riabilitativa agli obiettivi di recupero funzionale. Tale quadro va letto unitamente all'art. 1, comma 2, della L. n. 42/1999, secondo cui il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai profili professionali, dagli ordinamenti didattici e dalla formazione post-base, nonché dai codici deontologici, ferme restando le competenze delle altre professioni.

È all'interno di tale cornice che trova collocazione la Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI). Il Position Statement AIFI – risalente a dieci anni fa, a riprova di una lunga riflessione sull'ecografia a scopo fisioterapico – descrive la RUSI come una procedura utilizzata per valutare la morfologia e la funzionalità del muscolo e dei tessuti molli durante l'esercizio e le attività fisiche, nonché per assistere l'applicazione degli interventi terapeutici fornendo un feedback al fisioterapista e alla persona assistita.

Va evidenziato che la FNOFI, nell'ambito delle competenze istituzionali in tema di esercizio professionale e qualità tecnico professionali, è intervenuta con un documento di Posizionamento sull'ecografia del 18 giugno 2024 che si allega, che riconduce l'ecografia in fisioterapia al supporto del processo valutativo, alla definizione del programma di cure e al monitoraggio delle procedure riabilitative.

L'utilizzo dell'ecografo può pertanto accompagnare le diverse fasi del percorso fisioterapico:

- **Nella valutazione funzionale:** può integrare gli strumenti propri del fisioterapista, fornendo ulteriori elementi relativi alla morfologia e alla funzionalità delle strutture muscolari e dei tessuti molli. Nell'ambito della valutazione complessiva della persona, i dati acquisiti mediante l'ecografo possono concorrere, insieme all'anamnesi, all'esame funzionale e agli altri elementi disponibili, a evidenziare situazioni non pienamente coerenti con il quadro funzionale atteso o comunque meritevoli di approfondimento. In tali circostanze il fisioterapista, senza formulare diagnosi di patologia né attribuire autonomamente all'immagine ecografica un valore diagnostico, può favorire il raccordo con il medico affinché siano valutati gli eventuali approfondimenti di competenza. Questa impostazione è coerente con l'art. 1 della L. n. 24/2017, che

riconduce la sicurezza delle cure anche alla prevenzione e gestione del rischio e all'utilizzo appropriato delle risorse tecnologiche. Assume interesse, sul punto, anche la sentenza del Tribunale di Udine n. 294/2024 del 7 marzo 2024, che ha assolto, perché il fatto non sussiste, un fisioterapista imputato di esercizio abusivo della professione medica in una vicenda concernente proprio l'utilizzo dell'ecografo nell'attività valutativa.

- **Durante il trattamento terapeutico-riabilitativo:** l'ecografia può essere utilizzata quale supporto all'intervento, consentendo l'osservazione dinamica delle strutture interessate e fornendo un feedback durante l'esercizio o altre procedure riabilitative. Questa funzione è espressamente contemplata dai documenti professionali sulla RUSI.
- **Nella verifica degli esiti:** infine, l'ecografo può concorrere, insieme agli altri strumenti valutativi, alla verifica funzionale durante e al termine del percorso riabilitativo, in coerenza con il D.M. n. 741/1994, che attribuisce al fisioterapista la verifica della rispondenza della metodologia attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Presupposti imprescindibili rimangono un'adeguata formazione, l'appropriatezza e la sicurezza. L'art. 5 della L. n. 24/2017 richiama, anche per le prestazioni riabilitative, il rispetto delle pertinenti raccomandazioni previste dalle linee guida e, in loro mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali. Il posizionamento FNOFI raccomanda, nelle more di un'adeguata formazione di base universitaria, l'utilizzo dell'ecografo esclusivamente da parte di professionisti specificamente e adeguatamente formati.

Deve, infine, rimanere netto il confine professionale e documentale: il fisioterapista non utilizza l'ecografo per formulare una diagnosi di patologia e non rilascia un autonomo referto, certificazione o altra attestazione dell'esame ecografico. Il posizionamento FNOFI precisa che l'impiego dell'ecografo rientra nelle procedure valutative a fini fisioterapici e ritiene consigliabile darne conto nella cartella fisioterapica. Coerentemente, quando l'utilizzo dell'ecografo abbia assunto rilievo nel percorso assistenziale, appare opportuno farne menzione anche nella relazione fisioterapica conclusiva, descrivendone la funzione nell'ambito della valutazione, del trattamento o della verifica degli esiti, senza che tale indicazione assuma la natura o il contenuto di un referto ecografico.

In conclusione, nessuna diagnosi ecografica di patologia e nessun referto ecografico, bensì un utilizzo dell'ecografia, da parte del fisioterapista adeguatamente formato, quale strumento integrativo della valutazione funzionale, dell'intervento terapeutico-riabilitativo e della verifica degli esiti. La legittimità dell'utilizzo non discende, quindi, da una norma che autorizzi nominativamente l'uso dell'ecografo, ma dalla coerenza della finalità concreta per la quale la tecnologia viene impiegata con il campo proprio di attività e responsabilità del fisioterapista, nel pieno rispetto delle competenze degli altri professionisti sanitari.

(18.10.2026)